**Portale Norme & Concorsi Salute**







Numero Atti: 70538

Ultima Gazzetta Ufficiale del: 26 marzo 2022

Ultima Modifica: 28 marzo 2022



* [Homecurrent](https://www.trovanorme.salute.gov.it/)
* [Servizi](https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/servizi)
* [News](https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/listaNews)
* [Newsletter](https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=86394&articolo=6)
* [Direttive UE](https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=86394&articolo=6)
* [NUOVA RICERCA](https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/home)

Dettaglio atto

Decreto-legge 24 marzo 2022 , n. 24

**Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. (22G00034)**

(G.U. Serie Generale , n. 70 del 24 marzo 2022)

 Art. 6

 Graduale eliminazione del green pass base

 1. All'articolo 2-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,

concernente le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture

residenziali, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole «Alle persone

ospitate» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022,

alle persone ospitate».

 2. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in

materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da

vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, a

decorrere dal 1° aprile 2022, sono apportate le seguenti

modificazioni:

 a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

 «1. Dal 1° al 30 aprile 2022, e' consentito sull'intero territorio

nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle

certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test,

cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti servizi e

attivita':

 a) mense e catering continuativo su base contrattuale;

 b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al

chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di

ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive

riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;

 c) concorsi pubblici;

 d) corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto

previsto dall'articolo 9-ter.1 e dagli articoli 4-ter.1 e 4-ter.2 del

decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;

 e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati,

all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;

 f) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al

pubblico, nonche' agli eventi e alle competizioni sportivi, che si

svolgono all'aperto.»;

 b) i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati;

 c) al comma 3, primo periodo, le parole «ai commi 1 e 1-bis» sono

sostituite dalle seguenti: «al comma 1».

 3. All'articolo 9-ter.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in

materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso

in ambito scolastico, educativo e formativo, al comma 1, a decorrere

dal 1° aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione

dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile

2022».

 4. All'articolo 9-ter.2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in

materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso

alle strutture della formazione superiore, al comma 1, a decorrere

dal 1° aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione

dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile

2022».

 5. All'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in

materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di

trasporto, a decorrere dal 1° aprile 2022, sono apportate le seguenti

modificazioni:

 a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Dal 1° al 30 aprile

2022, e' consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente

ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da

vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base,

l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

 a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di

persone;

 b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto

interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti

marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei

collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;

 c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario

passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta

Velocita';

 d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta

indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o

periodico su un percorso che collega piu' di due regioni ed aventi

itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

 e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.»;

 b) i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati;

 c) al comma 3, primo periodo, le parole «e al comma 2-bis» sono

sostituite dalle seguenti: «, fermo restando quanto previsto

dall'articolo 10-quater, comma 6»;

 d) al comma 3-bis, le parole «Fermo restando quanto previsto

dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le misure» sono

sostituite dalle seguenti: «Le misure» e le parole «e fino al 31

marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza nazionale»

sono soppresse;

 e) al comma 4, le parole «, 2-bis» sono soppresse.

 6. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n.

52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,

in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore

pubblico, ai commi 1 e 6, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole

«31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono

sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».

 7. All'articolo 9-sexies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in

materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei

magistrati negli uffici giudiziari, al comma 1, a decorrere dal 1°

aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione dello

stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».

 8. All'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in

materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore

privato, a decorrere dal 1° aprile 2022 sono apportate le seguenti

modificazioni:

 a) ai commi 1 e 6, le parole «31 marzo 2022, termine di

cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti:

«30 aprile 2022»;

 b) al comma 7, le parole «31 marzo 2022» sono sostituite dalle

seguenti: «30 aprile 2022».

[vai al Contenuto](https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=86394&articolo=7#wrapperCentrale)

Ultima Gazzetta Ufficiale del: 26 marzo 2022

Ultima Modifica: 28 marzo 2022



* [Homecurrent](https://www.trovanorme.salute.gov.it/)
* [Servizi](https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/servizi)
* [News](https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/listaNews)
* [Newsletter](https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=86394&articolo=7)
* [Direttive UE](https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=86394&articolo=7)
* [NUOVA RICERCA](https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/home)

Dettaglio atto

Decreto-legge 24 marzo 2022 , n. 24

**Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. (22G00034)**

(G.U. Serie Generale , n. 70 del 24 marzo 2022)

 Art. 7

 Graduale eliminazione del green pass rafforzato

 1. All'articolo 9-bis.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in

materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da

vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, a

decorrere dal 1° aprile 2022, sono apportate le seguenti

modificazioni:

 a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Dal 1° al 30 aprile

2022, sull'intero territorio nazionale, e' consentito esclusivamente

ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da

vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato,

l'accesso ai seguenti servizi e attivita':

 a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di

contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive,

per le attivita' che si svolgono al chiuso, nonche' spazi adibiti a

spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per

gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione

dell'eta' o di disabilita';

 b) convegni e congressi;

 c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le

attivita' che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri

educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative

attivita' di ristorazione;

 d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle

cerimonie civili o religiose, nonche' eventi a queste assimilati che

si svolgono al chiuso;

 e) attivita' di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino';

 f) attivita' che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e

locali assimilati;

 g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al

pubblico, nonche' agli eventi e alle competizioni sportivi, che si

svolgono al chiuso.».

 b) al comma 3, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

 2. All'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in

materia di accesso dei visitatori a strutture residenziali,

socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice, sono apportate le

seguenti modificazioni:

 a) al comma 1-bis, le parole «e fino alla cessazione dello stato

di emergenza epidemiologica da COVID-19» sono sostituite dalle

seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022»;

 b) al comma 1-sexies, il primo periodo e' sostituito dal

seguente: «A decorrere dal 10 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022,

e' consentito altresi' l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza

delle strutture ospedaliere secondo le modalita' di cui ai commi

1-bis e 1-ter.».

© Ministero della Salute - Lungotevere Ripa 1, 00153 Roma Centralino 06.5994.1 a cura della Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali

